



COMUNE DI ROMANENGO
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 66 del 04/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.M. 08.05.2018 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE-TRIENNIO 2022-2024

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattro** del mese di **Novembre** alle ore **12:00**, nella **Sede Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, in videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco **Attilio Polla** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale **Dr. Leonardo Fiameni**.

Intervengono i Signori:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	POLLA ATTILIO	SI	
2	SCHIAVINI ADA	SI	
3	MEZZADRI PIERPAOLO	SI	
4	ONETA FEDERICO	SI	
	TOTALI	4	0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.M. 08.05.2018 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE-TRIENNIO 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in ossequio al quadro normativo vigente, gli Enti Locali soggiacciono alle seguenti disposizioni in materia di programmazione dei fabbisogni di personale:

- Art. 39 della L. 449/1997 in forza del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 482/1968;
- Art. 91 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Art. 1, comma 1, L. 311/2004, laddove statuisce che le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguando le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- Art. 19, comma 8, della L. 448/2001 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i.;
- Art. 3 comma 10 *bis* del D.L. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, secondo cui il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Premesso altresì che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente tenuto conto della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" e che le relative linee guida hanno precisato che "la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile [...] essa, di fatto, individua la 'dotazione' di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte [...] fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente";

Considerato, pertanto, che, per poter dare correttamente corso alle prescrizioni normative vigenti è opportuno individuare la dotazione organica dell'Ente, così come intesa al paragrafo precedente, in uno alla ridefinizione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, e che per fare ciò occorre considerare come riferimento iniziale il limite fissato ai commi 557, 557 bis, 557 ter e quater dell'art. 1 L. 27.12.2006 n. 296 (finanziaria per il 2007);

Ritenuto quindi che occorra procedere separatamente e rispettivamente all'individuazione sia della Dotazione Organica sia del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale al fine di verificare che le operazioni di *turn over* e/o strategico-assunzionali dell'Ente rispettino i limiti legalmente vigenti nonché le disposizioni da ultimo intervenute con il c.d. Decreto Crescita;

Considerato che nel triennio 2022-2024 non sono previste cessazioni di personale dipendente, ad eccezione di eventuali pensionamenti.

Considerata la necessità di prevedere, quindi, per il triennio 2022-2023-2024, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, la sostituzione del personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento, così come sopra indicato, a titolo di c.d. *turn-over*.

A seguito di revisione della dotazione organica del Comune è interesse dell'Amministrazione riservare n. 1 posto di categoria C) all' Ufficio Servizi Demografici, Elettorali e Cimiteriali in sostituzione di n. 1 posto di categoria B) anche accedendo a personale in graduatoria presso altro Ente.

Con espresso riferimento alla copertura di cui sopra si conferma quanto già indicato nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2021.

E' altresì interesse dell'Amministrazione procedere all' assunzione di n. 1 dipendente di categoria C) presso la biblioteca per 18 ore settimanali a tempo indeterminato, considerata l'attuale scadenza della possibilità di rinnovare a tempo determinato tale figura.

La medesima Amministrazione intende procedere con la trasformazione del posto di Categoria B1, Collaboratore amministrativo, a 18 ore settimanali in un posto di Categoria C1, a 18 ore settimanali.

Ritenuto quindi preliminarmente di dover procedere, come anticipato sopra, all'integrazione e contestuale revisione e modifica tanto della Dotazione Organica dell'Ente quanto del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e segnatamente:

➤ **Con espresso riferimento alla Dotazione Organica**

- Si ritiene di individuare la Dotazione Organica dell'Ente, intesa quale spesa potenziale massima, come da Prospetto allegato *sub* lettera a) quale parte integrante alla presente Deliberazione.

➤ **Con espresso riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale**

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente ha provveduto ad assumere con decorrenza 01.12.2019 n. 1 lavoratore ai fini del completamento della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013;

Considerato, quindi, che tale assunzione non rientra tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Rilevato che l'eventuale modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato parimenti l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista pertanto l'avvenuta ricognizione del personale in esubero, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/02/2020, aggiornata con D.G.C. n. 6 del 04.02.2021;

Ravvisato che dalla Deliberazione sopra richiamata e, considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il successivo art. 33, II comma, D.L. 30.04.2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con L. 559/2019 nonché l'ancora successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 17102/110/01 del 08.06.2020, dai quali emerge quanto segue:

- Con espresso riferimento al disposto dell'art. 33, II comma, il Comune di Romanengo si colloca, nella fascia demografica compresa tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti (fascia *sub* lettera *e*) e che pertanto il valore soglia (corrispondente al rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto dell'importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità relativo all'ultima annualità considerata *ex art.* 2 del medesimo decreto) è pari al 27,20%;
- Che il Comune di Romanengo, relativamente alla soglia demografica prevista e disciplinata dall'art. 6 del decreto di attuazione, si colloca nella fascia demografica corrispondente al 31,20%;
- Che l'art. 5, II comma, del decreto di attuazione stabilisce testualmente: *"Per il periodo 2020-2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*;
- Rilevato quindi che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, per il triennio 2022-2024 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative al quinquennio precedente;

Rilevato che le assunzioni che dovranno essere effettuate potranno avvenire mediante le seguenti modalità:

- Mobilità Obbligatoria e /o volontaria *ex artt.* 34 *bis* e 30 del D.Lgs. 165/2001;
- Concorso pubblico (o altra procedura selettiva), ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti nei termini e con le modalità previste e disciplinate dalla vigente normativa;

Considerato il quadro economico-giuridico del personale in ruolo presso il Comune di Romanengo e dato atto di quanto si ritiene di determinare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale relativo al triennio 2022-2024 come da prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale *sub* lettere A), A1) e B);

Dato atto dell'eventuale necessità di integrare le previsioni assunzionali del personale di ruolo con personale a tempo determinato qualora ciò si rendesse necessario ed inderogabile per garantire l'erogazione di taluno o più dei servizi dell'Ente, il tutto fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti al tempo dell'assunzione in servizio in materia di lavoro flessibile;

Visti:

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Contabilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

- Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la proposta presentata dal Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **di approvare** la dotazione organica del Comune di Romanengo, intesa quale spesa potenziale massima ed unitamente il piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Romanengo relativo al triennio 2022/2024 – anno 2022, come dal prospetto ivi allegato sub lettere A); A1) e B) e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 2) **di riservare** n. 1 posto di Categoria C) all'Ufficio Servizi Demografici, elettorali e Cimiteriali, in sostituzione di un posto di categoria B), a seguito della revisione della dotazione organica del Comune;
- 3) **di procedere** all'assunzione di n. 1 dipendente di categoria C) presso la biblioteca per 18 ore settimanali a tempo indeterminato, considerata l'attuale scadenza della possibilità di rinnovare a tempo determinato tale figura;
- 4) **di trasformare** il posto di categoria B1, Collaboratore Amministrativo in Categoria C1, Istruttore Amministrativo a 18 ore settimanali;
- 5) **di pubblicare** la presente deliberazione ed i relativi allegati nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, nell'ambito degli *"Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"* di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 6) **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 7) **di comunicare** il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Con separata ed unanime votazione quindi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 al fine di dare tempestivo corso agli

adempimenti conseguenti e necessari per il *turn over* del personale in uscita così da garantire il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia e la tempestività del funzionamento dell'Ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.M. 08.05.2018 E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE-TRIENNIO 2022-2024

AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;

ATTESTA

la regolarità e la copertura dell'azione amministrativa, pertanto

parere favorevole di regolarità tecnica.

Romanengo, li 04.11.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. LEONARDO FIAMENI

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000;

ESPRIME

- parere favorevole di Regolarità Contabile
- l'attestazione di copertura finanziaria

Romanengo, li 04.11.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DR. LEONARDO FIAMENI

Letto, confermato e sottoscritto:



Il Sindaco
Attilio Polla

Il Segretario Comunale
Dr. Leonardo Fiameni



Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il 09.11.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n. 664

Romanengo, li 09.11.2021

Responsabile della Pubblicazione

Pagetti Tiziana



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' divenuta esecutiva il _____ -

Il Responsabile del Procedimento

Pagetti Tiziana

